Iperammortamento 2026: quanto si risparmia

Quanto vale davvero l'iperammortamento 2026? Il risparmio cambia molto a seconda del tipo di impresa: società di capitali, società con soci artigiani, ditte individuali e società di persone. In questo documento mettiamo a confronto quattro situazioni tipo, con esempi numerici semplici, e chiariamo due aspetti spesso trascurati: cosa succede se l'iperammortamento genera una perdita fiscale e come funziona con il concordato preventivo biennale.

1. Il meccanismo in breve

L'iperammortamento (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436) consente di **maggiorare il costo dei beni strumentali nuovi "4.0"** ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento (o dei canoni di leasing) deducibili. La maggiorazione è:

- **180%** per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **100%** per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- **50%** per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

In pratica, su un bene da 100.000 euro (maggiorazione 180%), l'impresa deduce nel corso degli anni ammortamenti per **280.000 euro**: 100.000 di ammortamento ordinario più 180.000 di maggiorazione.

Esempio di base	Importo
Costo del bene	100.000 €
Maggiorazione 180% (iperammortamento)	180.000 €
Totale ammortamenti deducibili	**280.000 €**

Il risparmio è dato da questi importi moltiplicati per l'aliquota che "colpisce" il reddito d'impresa: IRES, IRPEF e, per artigiani e commercianti, anche i contributi INPS.

2. Le quattro ipotesi a confronto

Le tabelle indicano il **risparmio massimo teorico** sull'intera durata dell'ammortamento. La riga "ammortamento ordinario" è il risparmio che spetterebbe comunque; la riga "maggiorazione 180%" è il **vantaggio aggiuntivo** dovuto all'iperammortamento.

Ipotesi 1 – Soggetti IRES (società di capitali, soci non artigiani)

Voce	Calcolo	Risparmio	% sul costo
Ammortamento ordinario	100.000 × 24%	24.000 €	24,0%
Maggiorazione 180%	180.000 × 24%	**43.200 €**	**43,2%**
Totale	**280.000 × 24%**	**67.200 €**	**67,2%**

Ipotesi 2 – Soggetti IRES con soci artigiani (IRES 24% + contributi INPS 24%)

Per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, l'INPS calcola i contributi anche sulla quota di reddito d'impresa della società attribuibile al socio. In questa ipotesi la maggiorazione riduce sia l'IRES sia i contributi.

Voce	Calcolo	Risparmio	% sul costo
Ammortamento ordinario	100.000 × (24% + 24%)	48.000 €	48,0%
Maggiorazione 180%	180.000 × (24% + 24%)	**86.400 €**	**86,4%**
Totale	**280.000 × 48%**	**134.400 €**	**134,4%**

Attenzione – Le recenti sentenze della Cassazione. Con una serie di pronunce della Sezione Lavoro depositate a settembre 2026 (tra cui la n. 25377 del 16 settembre 2026), la Corte di Cassazione ha stabilito che gli **utili della S.r.l. non distribuiti** (accantonati a riserva) **non sono soggetti ai contributi INPS** del socio artigiano o commerciante, che in tal caso versa i soli contributi sul minimale. Se si segue questo orientamento, per le S.r.l. che non distribuiscono utili il risparmio contributivo dell'Ipotesi 2 non c'è e il beneficio si riduce a quello dell'Ipotesi 1 (solo IRES). L'INPS non ha ancora adeguato la propria posizione: è opportuno valutare il caso concreto con il proprio consulente.

Ipotesi 3 – Soggetti IRPEF artigiani (ditte individuali, società di persone e S.r.l. trasparenti)

Ipotesi: aliquota marginale IRPEF del 33% e contributi INPS artigiani del 24%. Per le S.r.l. trasparenti il reddito è imputato direttamente ai soci, quindi si applicano la loro aliquota IRPEF e i loro contributi.

Voce	Calcolo	Risparmio	% sul costo
Ammortamento ordinario	100.000 × (33% + 24%)	57.000 €	57,0%
Maggiorazione 180%	180.000 × (33% + 24%)	**102.600 €**	**102,6%**
Totale	**280.000 × 57%**	**159.600 €**	**159,6%**

Perché il beneficio effettivo è inferiore a quello indicato (Ipotesi 2 e 3):

- i contributi INPS sono deducibili dal reddito: pagare meno contributi significa anche avere meno oneri da dedurre, quindi parte del risparmio contributivo viene "restituita" con l'IRPEF;
- il minor versamento di contributi riduce l'importo della futura pensione (calcolata con il metodo contributivo): è un risparmio di cassa, non un guadagno netto;
- il risparmio contributivo c'è solo per la parte di reddito compresa tra il minimale e il massimale INPS (vedi tabella al paragrafo 3).

Ipotesi 4 – Soggetti IRPEF non artigiani

Ipotesi: aliquota marginale IRPEF del 33%, nessun contributo INPS artigiani/commercianti sul reddito d'impresa.

Voce	Calcolo	Risparmio	% sul costo
Ammortamento ordinario	100.000 × 33%	33.000 €	33,0%
Maggiorazione 180%	180.000 × 33%	**59.400 €**	**59,4%**
Totale	**280.000 × 33%**	**92.400 €**	**92,4%**

Riepilogo

Ipotesi	Aliquota complessiva	Vantaggio aggiuntivo iperammortamento	Risparmio totale
1 – IRES non artigiani	24%	43.200 € (43,2%)	67.200 € (67,2%)
2 – IRES con soci artigiani	24% + 24%	86.400 € (86,4%)	134.400 € (134,4%)
3 – IRPEF artigiani	33% + 24%	102.600 € (102,6%)	159.600 € (159,6%)
4 – IRPEF non artigiani	33%	59.400 € (59,4%)	92.400 € (92,4%)

Percentuali calcolate sul costo del bene (100.000 €). Se il bene ha ricevuto un contributo pubblico (ad esempio il Bando ISI INAIL), la base di calcolo è il costo al netto del contributo.

Nota sulle semplificazioni adottate

- Per semplificare i conteggi **non sono considerate le addizionali regionali e comunali IRPEF**: per i soggetti IRPEF il risparmio reale è quindi leggermente superiore.
- Il beneficio **non è immediato**: si distribuisce negli anni di ammortamento del bene (nel primo esercizio l'aliquota di ammortamento è ridotta alla metà). Gli importi sono espressi in **valore nominale, senza attualizzazione**: il loro valore effettivo, considerando il costo del denaro nel tempo, è inferiore, tanto più quanto più lungo è il periodo di ammortamento.
- L'iperammortamento vale solo ai fini IRES e IRPEF (e, di riflesso, dei contributi INPS): **non riduce l'IRAP**.
- Il risparmio indicato presuppone un reddito sufficiente ad "assorbire" le deduzioni: se il reddito non basta si genera una perdita fiscale, recuperabile negli anni successivi (vedi paragrafo 4).

3. Le aliquote 2026

Aliquote IRPEF 2026

Scaglione di reddito imponibile	Aliquota
Fino a 28.000 €	23%
Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	33% (era 35% nel 2025)
Oltre 50.000 €	43%

Escluse le addizionali regionali e comunali.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2026

Reddito d'impresa annuo	Artigiani	Commercianti
Fino a 18.808 € (minimale)	Contributo fisso 4.521,36 €	Contributo fisso 4.611,64 €
Da 18.808,01 € a 56.224 €	24%	24,48%
Da 56.224,01 € fino al massimale	25%	25,48%
Oltre il massimale	Nessun contributo aggiuntivo	

Massimale: 93.707 € per chi ha anzianità contributiva al 31/12/1995; 122.295 € per chi è iscritto dal 1° gennaio 1996. Il contributo fisso comprende il contributo di maternità.

4. Se l'iperammortamento genera una perdita fiscale

La maggiorazione del 180% **non passa dal bilancio**: viene applicata in modo **extracontabile**, come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi, ex Unico). Di conseguenza:

- l'**utile civilistico** del bilancio **non cambia** (in bilancio si registra solo l'ammortamento ordinario);
- il **reddito fiscale** può invece diventare negativo, cioè generare una **perdita fiscale**.

La perdita fiscale **non va persa**: si riporta negli esercizi successivi **senza limiti di tempo**. Negli anni in cui l'impresa torna ad avere un reddito imponibile, la perdita lo riduce **fino all'80%** del reddito di ciascun anno. Per le **imprese di nuova costituzione** le perdite dei primi tre periodi d'imposta si utilizzano **al 100%** (se riferite a una nuova attività produttiva).

Esempio (società IRES):

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Utile di bilancio (civilistico)	50.000	105.000	120.000
Maggiorazione iperammortamento (extracontabile)	– 80.000	– 80.000	– 80.000
Reddito fiscale dell'anno	**– 30.000**	**25.000**	**40.000**
Perdita utilizzabile (max 80% del reddito)	–	– 20.000	– 10.000
Reddito tassato	0	5.000	30.000
Perdita residua da riportare	30.000	10.000	0

Nell'anno 1 il bilancio chiude con un utile di 50.000 €, ma fiscalmente c'è una perdita di 30.000 €. Nell'anno 2 se ne possono usare solo 20.000 (80% di 25.000); i restanti 10.000 si usano nell'anno 3. Il beneficio, quindi, non si perde: viene solo rinviato.

5. Iperammortamento e concordato preventivo biennale

Anche per chi aderisce al **concordato preventivo biennale (CPB)** le maggiori quote di ammortamento **riducono il reddito concordato**. Lo prevede la lettera b-ter) aggiunta all'art. 16 del D.Lgs. 13/2024 dal D.L. 38/2026, convertito in legge (in vigore dal 23 maggio 2026). Se la riduzione supera il reddito concordato si genera una **perdita fiscale**, che si riporta negli esercizi successivi con le stesse regole viste sopra (senza limiti di tempo, entro l'80% del reddito di ciascun anno).

Esempio:

Voce	Caso A – reddito sufficiente	Caso B – Anno 1 (si genera perdita)	Caso B – Anno 2 (si usa la perdita)
Reddito concordato	100.000	40.000	90.000
Maggiorazione iperammortamento	– 30.000	– 60.000	– 30.000
Reddito concordato rettificato	**70.000**	**– 20.000 (*)**	**60.000**
Perdita utilizzata (max 80%)	–	–	– 20.000
Reddito tassato	70.000	(*)	40.000
Perdita da riportare	0	20.000	0

(*) La norma prevede comunque un reddito minimo assoggettato a imposizione di 2.000 € (art. 16, comma 4, D.Lgs. 13/2024; per le società di persone e le S.r.l. trasparenti il minimo è ripartito tra i soci). Le modalità di coordinamento tra questo minimo e la perdita riportabile vanno verificate con il proprio consulente. Per chi ha aderito al CPB 2025-2026 si attendono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla decorrenza.

Gli esempi hanno finalità esclusivamente illustrativa e non costituiscono consulenza fiscale. Lo studio non dispone di specifiche competenze fiscali: per la valutazione del proprio caso è opportuno confrontarsi con il proprio commercialista.